



PROVINCIA DI TORINO  
L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

PROVINCIA DI TORINO  
PROTOCOLLO GENERALE  
N° 107473 POSIZ. ....  
DATA 11-5- 2000  
Struttura Mittente 1036  
Strutt. Dest. ....

Torino, 10/05/2000

Al Signor Sindaco  
del Comune di BRUINO

Oggetto: seconda Variante Parziale al P.R.G.C. - Deliberazione C.C. n. 14 del 24/02/2000 - Osservazioni.

Con nota n. 4543, datata 30/03/2000, codesto Comune ha trasmesso alla Provincia il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto, per la verifica di compatibilità prevista dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, modificato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41.

Il sopracitato dispositivo di legge:

1. - richiede alla Provincia la "... *promuncia con delibera di Giunta sulla compatibilità della variante con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati.*";
2. - stabilisce parametri dimensionali da rispettarsi per le Varianti Parziali da parte delle amministrazioni comunali e richiede alle stesse una esplicita dichiarazione di compatibilità della variante ai piani sovracomunali.

Con riferimento al punto 1. si comunica che, a seguito dell'istruttoria del Servizio Urbanistica di questa Provincia, datata 10/05/2000, separatamente è assunta la formale deliberazione da parte della Giunta Provinciale circa la compatibilità rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999, attualmente all'esame della Regione, e con i progetti sovracomunali approvati, a nostra conoscenza.

Quanto al punto 2., fermo restando che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità del rispetto dei citati requisiti dimensionali e di compatibilità, la Provincia in quanto soggetto portatore di interessi diffusi, legittimato pertanto alla presentazione di osservazioni e proposte, con intento collaborativo formula le seguenti osservazioni:

- a) è opportuno che l'Amministrazione Comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali" in quanto non viene dimostrato in modo chiaro, nella Relazione Illustrativa della Variante, la raggiunta capacità insediativa esaurita del vigente P.R.G.C., requisito indispensabile per poter utilizzare l'incremento del 4% consentito dal 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41.  
Al riguardo, si ricorda che la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998, al paragrafo "*Varianti strutturali e Varianti parziali (art. 17, commi 4 e 7)*", precisa: "*L'Amministrazione Comunale, per determinare la capacità insediativa residua di un Piano Regolatore deve utilizzare i medesimi criteri e la medesima impostazione procedurale assunti per la formazione del piano Regolatore e desumibili dagli atti di progetto.*"; inoltre, relativamente al tessuto edilizio di più recente formazione, essa indica: "... *la verifica dello stato di attuazione del*

*Piano deve avvenire nel rispetto dei principi di calcolo avallati dall'approvazione dello strumento urbanistico da parte regionale.*"

Dalla Relazione descrittiva viceversa emergono i seguenti elementi:

1. il volume edificabile, previsto dal P.R.G.C. vigente, è di 1.005.799 mc.; la volumetria attuale viene stimata in 1.000.000 mc.. Risulta pertanto un residuo di volumetria realizzabile da cui si evince che la capacità insediativa del Piano non è interamente "esaurita";
2. il rapporto volumetrico, che nel vigente Piano era determinato in 122,84 mc/ab., viene elevato a 135,14 mc/ab. modificando l'impostazione approvata dalla Regione.

Il dato che la capacità insediativa del Piano non è esaurita emerge altresì dalle norme tecniche di attuazione vigenti, precisamente agli artt. 13.2-B, 13.3-C e 13.6 relativi, rispettivamente, alle "aree residenziali di completamento", "aree residenziali d'espansione" e "aree miste", le quali consentono l'utilizzazione dei lotti non edificati o solo parzialmente edificati. La Relazione descrittiva non dimostra l'impossibilità di realizzare ancora oggi nuove volumetrie. La conferma viene anche dalle modifiche introdotte nel testo normativo; modifiche tese ad aumentare le possibilità di utilizzazione dei lotti, consentite dai citati articoli, anziché ridurle;

- b) le variazioni normative testè citate, in particolare vedasi quelle all'art. 13.3-C, che ammettono un generalizzato ampliamento e sopraelevazione di qualunque edificio, con il solo rispetto del limite di densità fondiaria prestabilito, in luogo del limite massimo del +20% e solamente per gli edifici esistenti alla data di adozione del progetto definitivo del Piano, comportato incrementi della capacità insediativa che di per se fanno rientrare la presente variante tra quelle soggette alla procedura del 4° comma dell'art. 17 sopracitato;
- c) per quanto riguarda la verifica dei servizi pubblici, si segnala che se venisse assunto come nuovo quadro dimensionale del P.R.G., quello riportato nella colonna "VARIANTE PARZIALE N. 2 - TOTALI" della tabella riassuntiva di pag. 6 della Relazione descrittiva, ne deriverebbe un incremento dello standard di servizi per la residenza pari a 2,17 mq/ab. (39,96 mq/ab. contro i 37,79 mq/ab. del P.R.G. vigente), superiore al limite consentito per le varianti parziali. In realtà, un tale esito appare più una conseguenza della incongruenza già richiamata al punto a.2 precedente, circa la modifica dello standard abitativo, che non una reale riduzione dei servizi;
- d) per le aree di nuova edificazione manca la relazione geologico-tecnica, di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b), della L.R. 56/77 e s.m.i., espressamente richiesta per le aree di nuovo impianto. Si ricorda inoltre che la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE (Sez. I - punto 3.2.7) richiede la presentazione di apposita relazione geologico-tecnica, di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b), della L.R. 56/77 e s.m.i., anche per le aree di completamento, qualora queste, non indagate, assumano una notevole rilevanza sotto il duplice profilo urbanistico e geologico;
- e) nella deliberazione di adozione manca la dichiarazione della compatibilità della variante con i Piani sovracomunali, come richiesto dal sopracitato settimo comma, la cui competenza spetta esclusivamente all'Amministrazione comunale. Tale verifica si rende necessaria poiché la modifica introdotta nell'art. 13.8 Area-F1 *Sangone* ed il nuovo art. 23 "RIFERIMENTI AD ALTRE STRUMENTAZIONI URBANISTICHE", che richiamano i disposti "del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia Fluviale del Po nel tratto torinese - Area Stralcio del torrente Sangone" e del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" adottato dall'Autorità di bacino del Fiume Po, potrebbero fare rientrare la variante in esame tra quelle Strutturali, di cui alla lettera d) del 4° comma del più volte citato art. 17, secondo quanto indicato dalla Circolare Regionale citata al punto a. precedente;
- f) infine, si giudica incongruente la ripermimetrazione dell'area AI esterna al "Piano di Riordino dell'area industriale", posta in prossimità del rio Sangonetto, e le norme che la riguardano, per i seguenti aspetti:
  1. la parte di area stralciata, e riclassificata nelle tavole di Piano come "Aree e fasce di rispetto", non soggiace più alla normativa dall'art. 13.4, riferita alle "Aree industriali", bensì a quella dell'art. 20 "ALTRE FASCE E ZONE DI RISPETTO, SPONDE DEL TORRENTE, CANALI";

2. non si comprende la portata dell'ultimo periodo del citato articolo, anche come modificato con la presente variante, poiché sull'area "A1" non viene riportata nessuna fascia di rispetto del rio Sangonetto e non si comprende se la norma fa riferimento alla fascia di cui all'art. 29 della L.R. n. 56/77 o a quella dell'art. 146 del D.L.vo n. 490/99;
3. dalla cartografia di Piano, Tavola 5B in scala 1:1.500, risulta che la porzione stralciata, e riclassificata fascia di rispetto, è parzialmente edificata; per tali fasce la disposizione contenuta nell'art. 20 delle N.T.A., che ammette anche la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti, sembra in contrasto con il combinato disposto degli art. 27 e 29 della citata L.R. n. 56/77 dai quali viene prescritto: *"sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici."*

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Nell'occasione si ricorda che la Provincia di Torino ha reso disponibili, tramite Internet, banche dati cartografiche e socio-economiche contenenti informazioni di supporto all'attività di pianificazione urbanistica degli Enti Locali. A tal fine è stato creato un apposito sito denominato "web\_cartografico", raggiungibile dall'indirizzo "www.provincia.to.it", che consente la visualizzazione, la consultazione e lo scaricamento di dati utilizzabili, previa password gratuita, dagli Enti pubblici che ne fanno richiesta.

Si ringrazia per la considerazione e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

(Luigi RIVALTA)

